

**CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DI STRUTTURE EXTRAUNIVERSITARIE AI FINI  
DEL TIROCINIO FORMATIVO PER IL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE  
DELLE PROFESSIONI SANITARIE DELLA PREVENZIONE**

**TRA**

Università degli Studi di Milano, in persona del Rettore, Prof. Elio Franzini, nato  
a Milano il 19.05.1956, domiciliato per la carica in Via Festa del Perdono, 7,  
Milano (di seguito indicata Università)

**E**

A.S.P. Istituti Milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio, in persona del  
Commissario Straordinario Dott. Paolo Francesco Tronca domiciliato per la carica  
in Via Antonio Tolomeo Trivulzio, n. 15, Milano (di seguito indicato "Ente  
Convenzionato")

- di seguito congiuntamente "Parti" -

**VISTO**

il D.M. 8 gennaio 2009 con il quale sono state determinate le classi delle lauree  
magistrali delle professioni sanitarie ai sensi dell'art. 4 del D.M. 22.10.2004 n.  
270;

**PRESO ATTO**

che il Corso di Laurea Magistrale in Scienze della Prevenzione si propone la  
finalità di fornire una preparazione che consenta ai laureati di conseguire gli  
obiettivi formativi specifici richiamati dal suddetto Regolamento Didattico e, in  
particolare, quelli riportati per estratto nell'Allegato "A", che costituisce parte  
integrante della presente convenzione;

**VISTI**

- il vigente Regolamento Didattico del Corso di Laurea Magistrale in Scienze delle

Professioni Sanitarie della Prevenzione e in particolare gli artt. 3, 8, 12 e 21;

#### VISTE

le deliberazioni adottate dai seguenti organi dell'Università:

Collegio Didattico Interdipartimentale del Corso di Laurea Magistrale in Scienze

delle Professioni Sanitarie della Prevenzione del 31.3.2022;

- Comitato di Direzione della Facoltà di Medicina e Chirurgia del 11.4.2022;

- Senato Accademico del 17.5.2022;

#### TENUTO CONTO

che ai sensi del Regolamento Didattico del Corso di Laurea Magistrale in Scienze

delle Professioni Sanitarie della Prevenzione, per il conseguimento del titolo di

studio è previsto lo svolgimento obbligatorio di attività di tirocinio;

#### CONSIDERATO

- che l'espletamento delle attività di tirocinio formativo si svolge in strutture convenzionate;

- che la normativa vigente autorizza gli Atenei a stipulare apposite convenzioni con enti pubblici e privati per l'utilizzo di strutture extrauniversitarie ai fini dello svolgimento del tirocinio formativo degli studenti iscritti ai corsi di studio;

- che l'Ente Convenzionato è stato individuato dal Collegio Didattico Interdipartimentale del Corso di Laurea Magistrale (CLM), previa valutazione dell'adeguatezza didattica, quale struttura idonea presso cui svolgere il progetto di tirocinio;

Si conviene e si stipula la seguente convenzione.

#### Art. 1

##### Finalità

L'Ente Convenzionato consente l'effettuazione del tirocinio formativo degli

studenti del Corso di Laurea Magistrale in Scienze delle Professioni Sanitarie in della Prevenzione di cui in premessa, nel numero e nei periodi concordati con il Presidente del Collegio Didattico Interdipartimentale del CLM secondo quanto disposto dal successivo art. 4.

A tal riguardo l'Ente Convenzionato pone a disposizione dell'Università le strutture compatibili con le attività di tirocinio.

Le Parti si riservano, nel corso della vigenza del presente accordo, di aggiornare il sopra individuato elenco in ragione di sopravvenute esigenze formative a seguito delle valutazioni assunte dal Collegio Didattico Interdipartimentale, mediante scambio di note.

L'Ente Convenzionato garantisce per tale attività la collaborazione di personale esperto al quale sono attribuite le funzioni di Tutor dal Collegio Didattico Interdipartimentale del Corso di Laurea Magistrale.

## Art. 2

### Attività formativa

L'attività di tirocinio, caratterizzata da un impegno in attività pratiche inerenti agli obiettivi propri del Corso di studio, si esplica in un Progetto di tirocinio.

L'articolazione e l'organizzazione dell'attività di tirocinio sono demandate al Responsabile del Progetto di tirocinio o altra figura di coordinamento delle attività professionalizzanti di tirocinio indicata nel Regolamento Didattico del CLM. Tale figura predispone annualmente un piano dettagliato comprendente i progetti di tirocinio da sottoporre all'approvazione del Collegio Didattico Interdipartimentale.

Il tirocinio formativo per gli studenti si svolge sotto la responsabilità e la supervisione di un Tutor, nominato dal Collegio Didattico Interdipartimentale del

Corso di Laurea Magistrale, secondo le modalità e le condizioni previste dal

Regolamento Didattico del CLM.

L'attività svolta dagli studenti rientra nelle attività di tirocinio curriculare e quindi non è soggetta alle comunicazioni obbligatorie.

Le Parti danno atto che a norma di legge l'attività di tirocinio formativo non determinerà in nessun caso l'insorgere di un rapporto di dipendenza o di lavoro comunque retribuito tra lo studente e l'Ente Convenzionato ove si espleta il tirocinio.

#### Art. 3

##### Tutor

Il Tutor può essere scelto e individuato tra i Professori e Ricercatori afferenti ai Dipartimenti dell'Ateneo, tra professionisti sanitari in possesso di titolo di studio magistrale di norma riconducibile alla stessa Classe di appartenenza, o tra il personale anche non universitario con adeguato titolo di studio, qualificazione professionale e riconosciuta esperienza per l'Ufficio ricoperto e tra soggetti ritenuti adeguatamente formati a ricoprire il ruolo per competenza, esperienza e qualificazione professionale.

Il Tutor, fatta salva la possibilità di modifica in corso di convenzione, provvede a programmare e a monitorare l'attività di tirocinio degli studenti.

Il Tutor attesta, inoltre, la frequenza dello studente su apposito "*modulo firme presenze tirocinio/libretto di tirocinio*" predisposto per il Corso di Laurea Magistrale dal Collegio Didattico Interdipartimentale. Al termine di tale periodo, il Tutor esprime un giudizio sul lavoro di tirocinio svolto dagli studenti.

#### Art. 4

##### Studenti tirocinanti

Ogni anno l'Università, per il tramite del Presidente del Collegio Didattico Interdipartimentale del Corso di Laurea Magistrale, preso atto del parere favorevole del Collegio Didattico Interdipartimentale, concorda con la Direzione dell'Ente, il numero e i nominativi degli studenti che frequenteranno la struttura convenzionata, il periodo di frequenza, il tipo di attività di tirocinio in cui dovranno essere impegnati.

#### Art. 5

##### Oneri

La presente convenzione non comporta alcun onere per l'Università in conseguenza dell'utilizzo ai fini formativi di strutture, attrezzature e personale messi a disposizione dall'Ente Convenzionato.

#### Art. 6

##### Copertura assicurativa

Gli studenti nell'espletamento dell'attività di tirocinio sono coperti da parte dell'Università da assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, in termini analoghi a quanto previsto dal DPR n. 1124 del 30.6.1965 e smi.

L'Università provvede a fornire, altresì, agli stessi studenti la copertura assicurativa per i rischi derivanti dalla responsabilità civile verso terzi, persone e/o cose.

Lo studente, in caso di infortunio, fermo restando la segnalazione al Tutor dell'Ente Convenzionato e/o al Responsabile del progetto di tirocinio o altra figura di coordinamento delle attività professionalizzanti di tirocinio indicata nel regolamento didattico del CLM, è tenuto a denunciare il sinistro alla Direzione Sicurezza, Sostenibilità e Ambiente dell'Università secondo le procedure pubblicate sul sito web dell'Ateneo all'indirizzo:

[https://work.unimi.it/servizi/luoghi\\_sicurezza/26528.htm](https://work.unimi.it/servizi/luoghi_sicurezza/26528.htm)

Nei casi di responsabilità civile la struttura universitaria di riferimento è la Direzione Servizi Patrimoniali, Immobiliari e Assicurativi - Settore Contratti Immobiliari e Assicurativi.

Sono riportati nel Progetto formativo del singolo studente gli estremi delle seguenti coperture assicurative garantite dall'Università:

a) UnipolSAI S.p.A. polizza n. 78/188575113, valida fino al 30.9.2027 per l'assicurazione contro gli infortuni;

b) UnipolSAI Assicurazioni S.p.A. polizza n. 65.171912201, validità fino al 31.12.2024 per la responsabilità civile verso terzi.

#### Art. 7

##### Obblighi del tirocinante

Le Parti concordano che durante il tirocinio lo studente è obbligato a:

- seguire le indicazioni del Tutor e svolgere i compiti secondo le sue direttive;
- rispettare gli obblighi di riservatezza circa i processi produttivi dell'Ente Convenzionato e su ogni altra informazione cui venga a conoscenza a seguito dell'attività di tirocinio;
- rispettare i regolamenti aziendali e le regole di comportamento, ivi comprese le norme in materia di igiene e sicurezza.

#### Art. 8

##### Prevenzione e sicurezza

L'Ente Convenzionato, ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, in coerenza con la valutazione dei rischi realizzata, garantisce le misure generali e specifiche per la protezione della salute e per la sicurezza degli studenti, nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione vigente in materia di prevenzione, sicurezza e

tutela della salute pone a carico del datore di lavoro, esclusivamente per le attività svolte in locali e spazi dell'Ente medesimo, comprese l'informazione, la formazione e l'addestramento, come previsto dagli artt. 36 e 37 del citato decreto, nonché qualora prevista, la sorveglianza sanitaria nel rispetto dell'art. 41 del D.lgs. 81/08. In questo caso, dovrà essere inviata alla Direzione Sicurezza, Sostenibilità e Ambiente dell'Ateneo (e-mail tutela.salute@unimi.it) copia del certificato di idoneità sanitaria.

#### Art. 9

##### Servizi accessori

L'Ente Convenzionato garantisce allo studente in attività formativa presso le proprie strutture i servizi riconosciuti al personale dipendente in particolare, ove presente e possibile, la fornitura dei camici, l'accesso alla mensa alle migliori condizioni e il parcheggio.

#### Art. 10

##### Trattamento Dati

Tutti i dati personali comunicati da ciascuna Parte sono lecitamente trattati sulla base del presupposto di liceità enunciato all'art. 6, par. 1, lett. b) del Regolamento UE 679/2016.

Con la sottoscrizione della presente Convenzione, ciascuna Parte dichiara di essere informata sull'utilizzo dei propri dati personali funzionali alla stipula ed all'esecuzione del rapporto contrattuale in essere tra le medesime Parti. Tali dati potranno altresì essere comunicati a terzi in Italia e/o all'estero qualora tale comunicazione sia necessaria in funzione degli adempimenti, dei diritti e degli obblighi connessi all'esecuzione della presente Convenzione. Le Parti prendono altresì atto dei diritti a loro riconosciuti dalla vigente normativa in

materia. L'informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del

Regolamento UE 679/2016 è consultabile sul sito web dell'ASP IMMeS e PAT

all'indirizzo: <https://iltrivulzio.it/>.

Con riferimento al trattamento dei dati relativi alla gestione delle attività di

tirocinio, le Parti, in qualità di Contitolari del trattamento per i dati personali e

particolari degli studenti ai fini dell'esecuzione delle esigenze didattico-

formative di cui alla presente Convenzione, si impegnano a trattare i suddetti

dati personali in conformità a quanto previsto dal D.lgs. 30.06.2003 n. 196,

modificato dal D.Lgs. n. 101 del 10/08/2018, e dal Regolamento U.E. n. 679/2016

e, quindi, in conformità a quanto disposto all'art. 26 del Regolamento U.E. n.

679/2016. L'Accordo di Contitolarità, costituente parte integrante della

Convenzione, è allegato alla presente (Allegato B).

Per tutti quanti gli altri trattamenti quali il trattamento dei dati relativi ai

professori/tutor e soprattutto il trattamento dei dati dei pazienti, le Parti sono

autonomi titolari del trattamento ed entrambi assolvono in autonomia agli

adempimenti previsti dalla legge.

Gli studenti che svolgono le attività di tirocinio sono individuati dall'Ente

Convenzionato come "Persone autorizzate al trattamento dei dati", ai sensi

dell'art. 29 del sopra citato Regolamento U.E.. In virtù di quanto previsto dalla

normativa in materia di trattamento dei dati personali, gli studenti potranno

accedere esclusivamente ai dati personali strettamente necessari

all'espletamento delle attività poste ad oggetto del proprio tirocinio formativo,

con obbligo di riservatezza sui processi produttivi dell'Ente e su ogni altra

informazione di cui vengano a conoscenza a seguito dell'attività di tirocinio.

.



Qualora nel Progetto di tirocinio formativo individuale sia prevista la redazione di un elaborato finale, il Tutor vigilerà affinché lo stesso non abbia ad oggetto alcun dato personale e particolare dei pazienti/ospiti/utenti in generale e degli operatori (es. dipendenti/collaboratori) e le informazioni in esso contenute non dovranno permettere di risalire all'identità dei soggetti sopradetti.

#### Art. 11

##### Anticorruzione

Le Parti si impegnano all'osservanza dei rispettivi Piani Integrati di Attività Organizzativi, comprensivi dei Piani di Prevenzione della Corruzione e Codici Etici e di Comportamento, ivi compresi gli obblighi di astensione prescritti per i soggetti che si trovino in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse. Le disposizioni dei documenti sopra indicati - disponibili sui siti internet delle Parti o allegati alla presente convenzione - sono parte integrante della convenzione stessa.

Le Parti sono tenute ad osservare ogni altra disposizione normativa vigente finalizzata alla prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

Le Parti prendono atto della rilevanza delle disposizioni di cui ai commi precedenti anche ai fini dell'eventuale risoluzione del rapporto convenzionale.

#### Art. 12

##### Durata

La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione, per la durata di quattro anni (4 anni), fatta salva la necessità di garantire la conclusione dell'attività di tirocinio in corso.



convenzione è competente a decidere il Foro di Milano.

Milano, lì .....

Per l'Università degli Studi di Milano

Per l'ASP

Il Rettore

Il Commissario Straordinario

Elio Franzini

Francesco Paolo Tronca

Allegati:

Allegato "A": Obiettivi Formativi del Corso di Laurea Magistrale delle Professioni

Sanitarie in Scienze della Prevenzione

Allegato "B": Accordo di Contitolarità

**ALLEGATO “A”**

**OBIETTIVI FORMATIVI DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE DELLE  
PROFESSIONI SANITARIE DELLA PREVENZIONE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI  
DI MILANO**

L’obiettivo del Corso di Laurea Magistrale in Scienze delle Professioni Sanitarie della Prevenzione è quello di fornire una formazione culturale e professionale avanzata che consente al laureato magistrale di:

- applicare le conoscenze di base delle scienze pertinenti alla specifica figura professionale necessarie per assumere decisioni relative all'organizzazione e gestione dei servizi sanitari erogati da personale con funzioni sanitarie tecniche dell'area medica, all'interno di strutture sanitarie quali i servizi di prevenzione e protezione e le Aziende Sanitarie Locali;
- utilizzare le competenze di economia sanitaria e di organizzazione aziendale necessarie per l'organizzazione dei servizi sanitari e per la gestione delle risorse umane e tecnologiche disponibili, valutando il rapporto costi/benefici;
- supervisionare specifici settori dell'organizzazione sanitarie nell'ambito tecnico sanitario della prevenzione;
- utilizzare i metodi e gli strumenti della ricerca nell'area dell'organizzazione dei servizi sanitari della prevenzione;
- programmare l'ottimizzazione di tutte le risorse (umane, tecnologiche, informative, finanziarie) di cui dispongono le strutture sanitarie della prevenzione;
- progettare e realizzare interventi formativi per l'aggiornamento e la formazione permanente afferente alle strutture sanitarie di riferimento;
- sviluppare le capacità di insegnamento per la specifica figura professionale

